

Prot.n.4120/2021/A.1.a Del 19 maggio 2021



Integrazione al PTOF

Revisione Documento di Valutazione Ai sensi dell'O.M. 53 del 3 marzo 2021

Delibera n.2 Collegio Docenti 19 maggio 2021

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

L'emergenza epidemiologica che ha comportato un lungo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza con il ricorso, in forma, esclusiva della, DAD, l'introduzione nel curricolo dell'insegnamento dell'Educazione civica, il piano di lavoro Didattica Digitale Integrata, l'OM 53/2021, hanno reso necessario per l'a.s. 2020/2021 la revisione della valutazione degli alunni.

La nota prot.n. 699 ricorda che per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado il DPR n 122/2009 e per le classi prime dei Nuovi Professionali anche il Decreto legislativo n. 61/2017, resta il riferimento normativo a cui attenersi.

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'interascala di valutazione in decimi.

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI ai sensi dell'OM n 53 del 3 marzo 2021

Gli scrutini verranno condotti nel rispetto della ordinanza ministeriale n 53 del 3 marzo 2021 e per la valutazione si procederà, in occasione degli scrutini previsti a giugno 2020 a condurre la valutazione con buon senso ed equilibrio tenendo conto delle gravi difficoltà con le quali gli studenti hanno dovuto misurarsi in questa difficile contingenza.

Scuola secondaria di 2º grado, classi non terminali

- Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza
- sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, compresa l'educazione civica. Un voto inferiore a sei decimi per l'ed. civica comporta l'istituto della sospensione del giudizio. L'accertamento del recupero delle carenze formative relativo all'Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l'insegnamento nella classe, secondo il progetto d'istituto
- Per la validità dell'anno scolastico l' IISS "Vanvitelli", ai sensi del c 1° dell'OM 53/2001, in considerazione del fatto che in Campania le attività didattiche sono state svolte nella quasi totalità a distanza e della situazione epidemiologica, ai fini della validità dell'a.s., ha esteso le deroghe al 40% (delibera del Collegio Docenti n.3 del 16 aprile 2021).
- Con riferimento all'attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

Valutazione al termine del primo anno Nuovi Professionali

Nel rispetto dell'assetto organizzativo del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 61/2017 e ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Regolamento n 92 del 24 maggio 2018, , le istituzioni scolastiche di istruzione professionale "effettuano, al termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento" inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.).

Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di **frequenza del 75%** del monte ore personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti.

In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti, riportati nel Sistema informativo SIDI:

- 1. Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le competenze previste e il F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.
- 2. Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all' inizio dell' anno scolastico successivo.
- 3. Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui:
- 1. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei);
- 2. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il recupero delle carenze rilevate.

Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I.

Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi
di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione
e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I. è rimodulato,
prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque
maturate.

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe "comunica alla studentessa e allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del P.F.l. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale ri-orientamento da attuare nell'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio".

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

I criteri previsti per la valutazione del comportamento sono estesi anche alle attività di Didattica Digitale Integrata, come da Piano deliberato dal CdI, e dal curricolo di Educazione Civica

Ai sensi del DPR 22 giugno 2009 n. 122, in conformità e ad integrazione del Regolamento di Istituto il Consiglio di Classe valuta, in sede di scrutinio intermedio e finale, il comportamento tenuto dagli studenti nel corso dell'anno scolastico sulla base dei seguenti criteri:

- a) Livello di consapevolezza della cultura e dei valori della cittadinanza e della convivenza civile (accoglienza e solidarietà rispetto dell'altrui opinione, dell'altrui libertà e dell'altrui dignità integrazione nella comunità scolastica).
- b) Rispetto delle disposizioni normative vigenti (regolamento di Istituto statuto delle studentesse e degli studenti patto educativo di corresponsabilità).
- C) Modalità di esercizio dei diritti (riunioni, associazioni e assemblee manifestazione del dissenso autoconsapevolezza, autodeterminazione ed effetti conseguenti).
- d) Grado di adempimento dei doveri (frequenza delle lezioni, partecipazione attiva alle attività didattico-educative, ingressi posticipati e uscite anticipate, regolarità nelle giustificazioni, rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza, delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici e del patrimonio scolastico in genere riconoscimento dei ruoli e delle funzioni del personale scolastico).
- e) Livello di padronanza delle competenze conseguite in Educazione civica (come da
- f) Livello di padronanza delle competenze digitali e rispetto delle norme comportamentali previste nel Piano della Didattica Digitale Integrata

Griglia di VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO	VOTO
Comportamento irreprensibile, esemplare ed encomiabile con riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), Livello di padronanza avanzato di tutti gli Indicatori di Educazione civica Comportamento sempre rispondente a quanto richiesto dal Piano di Didattica Digitale integrata Livello avanzato delle competenze digitali	10
Comportamento appropriato ed equilibrato in qualsiasi situazione con riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d),) Livello di padronanza di quasi tutti gli indicatori Educazione civica avanzatoComportamento quasi sempre rispondente a quanto richiesto dal Piano diDidattica Digitale integrata Livello intermedio delle competenze digitali	9
Comportamento non sempre corretto e non sempre appropriato per il quale, comunque, non sia stata comminata la sanzione dell'annotazione sul registro; livello di padronanza di quasi tutti gli indicatori Educazione civica Comportamento spesso rispondente a quanto richiesto dal Piano di Didattica Digitale integrata Livello intermedio di competenze digitali	8
per il comportamento che integra infrazioni disciplinari gravi per le quali sia stata comminata la sanzione dell'annotazione sul registro adeguatamente motivata; livello di padronanza intermedio degli indicatori Educazione civica Comportamento a volte rispondente a quanto richiesto dal Piano di Didattica Digitale integrata Livello intermedio di competenze digitali	7
per il comportamento che integra infrazioni disciplinari gravi o reiterate che abbiano comportato la sanzione, disposta dal Consiglio di Classe e comminata ai sensi dell'art. 6, commi 7, 8 e 15 del Regolamento di Istituto, dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni; livello di padronanza base degli indicatori educazione civica Base Comportamento a volte a quanto richiesto dal Piano di Didattica Digitale integrata Livello base di competenze digitali	6
qualora coesistano le seguenti condizioni: 1. la sanzione disciplinare, disposta dal Consiglio di Istituto e comminata ai sensi dell'art. 6, commi 9, 10 e 15 del Regolamento di Istituto, dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; 2. il perdurare, dopo il rientro nella comunità scolastica e per il restante periodo dell'anno scolastico, di comportamenti scorretti adeguatamente motivati, documentati sul registro di classe e verbalizzati dal Consiglio di Classe. padronanza non raggiunta degli indicatori Educazione civica Comportamento non rispondente a quanto richiesto dal Piano di Didattica Digitale integrata Livello i Comportamento non rispondente a quanto richiesto dal Piano di Didattica Digitale integrata Livello elementare di competenze digitali di competenze digitali	1-5

AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO

CANDIDATI INTERNI

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 62/2017 ai sensidell'articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica.

Si prescinde perciò: • dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b) • dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c).

Candidati esterni

L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2 del Decreto legislativo 62/2017, per come disciplinati all'articolo 5.

Valutazione nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

l DPR n. 263/12 secondo le disposizioni dettate con la nota DGOSV prot. n. 22381 del 31 ottobre 2019, ivi comprese quelle in essa richiamate, che si intendono confermate anche per l'a. s. 2020/2021 fatte salve, comunque, le disposizioni relative agli esami di Stato del II ciclo come disciplinate rispettivamente con e OM 53/21.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA

• Il riferimenti restano il PEI per gli studenti con disabilità e il PDP per gli studenti con DSA

CREDITO SCOLASTICO a.s. 2020/2021

Anche per gli scrutini finali dell'anno scolastico 2020/2021, visto il perdurare dell'emergenza covid-19, si utilizzeranno i crediti scolastici stabiliti nel d.lgs. 62/2017 ma modificati per le quinte classi del II ciclo dall'OM 53 del 3 marzo 2021.

Crediti classi terze e quarte

Bisogna ricordare che la valutazione dei crediti scolastici della scuola secondaria del II ciclo era stato modificato con l'art. 15 del d.lgs. 62/2017. Tale modifica aveva attribuito al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. Con l'emergenza Covid-19 il punteggio totale del credito scolastico accumulato dallo studente negli ultimi tre anni di scuola secondaria di II grado passa da 40 a 60 punti su 100. Bisogna specificare che tale passaggio avviene soltanto all'ultimo anno di scuola, dove si utilizzano tabelle di conversione, mentre per le classi terza e quarta liceo, tecnico o professionale, il punteggio resta sempre in quarantesimi e si continuano ad utilizzare le vecchie tabelle del d.lgs. 62/2017.

L' art.15 del d.lgs. 62/2017 specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno.

Crediti classi quinte

Candidati interni

1. L'art.11 dell'OM 53/2021 sugli esami di Stato specifica che per l'esame di Stato 2020/2021 il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. In buona sostanza, tenendo conto che di norma il credito è sempre stato calcolato in modo che la somma totale degli ultimi tre anni raggiungesse il massimo di 40 punti, il consiglio di classe della classe quinta, in sede di scrutinio finale, provvederà alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A all'ordinanza.

- Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della
 classe quarta e all'attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all'allegato A
 all' ordinanza.
- 3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di Ministero dell'Istruzione, classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle

attività didattiche e formative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.

4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa. In particolare In sede di scrutinio, quindi, ciascun docente, nell'esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso i PCTO e le altre attività extracurriculari ricollegate alla propria disciplina di insegnamento.

Candidati esterni

Il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui all'Allegato A all' ordinanza 53/2021. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l'attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5 lettera c). Ministero dell'Istruzione, 8. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare: i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta; iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza. b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni, convertito secondo i parametri delle tabelle A e B di cui all'Allegato A alla presente ordinanza.

Integrazione credito scolastico

Ricordiamo che l'OM n. 11/2020, relativa alla valutazione finale degli alunni che nell' a.s. 2019/20 frequentavano la classe quarta, ha previsto l'ammissione alla classe successiva anche per gli studenti con valutazioni insufficienti ed un'eventuale media voti inferiore a 6/10. In tal caso, il consiglio di classe ha attribuito un credito pari a 6 punti, con possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21.

Pertanto i Consigli delle classi quinte possono, eventualmente, procedere all'integrazione del credito che va effettuata anche in riferimento al PAI, ossia al Piano di Apprendimento Individualizzato, predisposto al termine dello scorso anno scolastico e realizzato nel corso del 2020/21, per quegli alunni ammessi con valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline.

In merito alle possibilità di integrazione del credito scolastico contemplate all'articolo 4, comma 4, si precisa che tale integrazione non può essere superiore ad un punto.

Il Consiglio procede all'integrazione di 1 punto in caso di profitto superiore alla sufficienza nelle discipline oggetto di PAI, nel senso che si può assegnare il punteggio più alto della banda.

Per tali studenti, il consiglio di classe procede **prima** alla **conversione** del **credito del terzo anno** sulla base tabella A di cui all'allegato A all'OM 53/2021: **e Poi procede all'eventuale integrazione** e successivamente alla conversione del credito relativo allo scorso anno scolastico, ossia al quarto anno, sulla base della Tabella B di cui all'allegato A all'OM 53/2021

Credito candidati percorsi IDA

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:

- a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;
- b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell'Allegato A della ordinanza n 53/2021; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per due il punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 38 punti.
- c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all'allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti.

Nel caso dei Corsi IDA, va sempre considerato che il percorso scolastico è diviso in tre Periodi: il I Periodo è frequentato dagli allievi delle Classi Prima e Seconda del c.d. "Diurno", il II Periodo da quelli delle Classi Terza e Quarta, il III Periodo è relativo agli allievi della Classe Quinta. Pertanto, il credito va calcolato solo sugli due ultimi Periodi.

La già citata O. M. del 53/2021 nulla specifica in dettaglio circa il particolare computo del credito scolastico relativo alle Sezioni I.D.A.: in tal senso allora, fermo restando la conversione nei nuovi punteggi per l'A. S. in corso, fa fede quanto prodotto e seguito nello scorso A. S. e in particolare quanto contenuto dall'O. M. 205/19.

Nello specifico, il comma 4 art. 8 della suddetta O. M. 205/19 dell'11/03/2019 recita: "Nei percorsi di Istruzione degli Adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo N. 62 del 2017, maturato nel Secondo e Terzo Periodo Didattico fino a un massimo di quaranta punti". Ovviamente, la vecchia quota dei 40 punti va stavolta convertita nell'attuale dei 60 punti, debitamente distribuita nei due Periodi I.D.A. in rapporto alle tre Classi diurne.

Sempre il comma 4 art. 8 della suddetta O. M. 205/19 prosegue così: "In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel Secondo Periodo Didattico, il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio moltiplicando per due il credito scolastico attribuito a esito dello scrutinio finale del secondo Periodo didattico sulla base della media dei voti assegnati, in misura comunque non superiore a *venticinque* punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo Periodo didattico, il Consiglio di Classe attribuisce il credito in misura non superiore a *quindici* punti sulla base della media dei voti assegnati".

Gli scrutini delle classi seconde e quarte, ossia gli scrutini conclusivi del primo e del secondo periodo didattico, si svolgono secondo le disposizioni previste per le classi non terminali dei corsi diurni con la particolarità, in relazione all'attribuzione del credito con riguardo alla classe quarta, del raddoppio del credito rispetto a quello attribuito secondo la tabella del corso diurno e dunque con l'utilizzo della seguente tabella:

Media dei voti	FASCE DI CREDITO II PERIODO (IV ANNO)
M<6	-
M=6	16/18
6 <m<u><7</m<u>	18/20
7 <m<8< th=""><th>20/22</th></m<8<>	20/22
8 <m<u><9</m<u>	22-24
9 <m<u><10</m<u>	24-26

Nel corso dell'A. S. 2020/2021, come detto, il computo del Credito scolastico cambia e prevede, come massimo punteggio complessivo raggiungibile, la cifra dei 60 punti. Infatti, come già spiegato circa la prima parte del comma 4 art. 8 dell'O. M. 205/19, pure stavolta i punti previsti nel 2019 vanno convertiti in quelli attuali indicati nell'O. M. del 16 maggio c. a. e quindi, nel dettaglio:

- fino a un massimo di **trentotto** punti per il II Periodo (ovvero la somma dei 18 e 20 punti delle Classi Terza e Quarta);

- fino a un massimo di ventidue punti per il III Periodo (ovvero gli stessi previsti per la Classe Quinta).

	Credito scolastico				
Media dei voti	II PERIODO	III PERIODO			
M<5	•••	9-10			
5 <m<6< td=""><td></td><td>11-12</td></m<6<>		11-12			
M=6	23-25	13-14			
6 <m<u><7</m<u>	27-29	15-16			
7 <m<8< td=""><td>31-33</td><td>17-18</td></m<8<>	31-33	17-18			
8 <m<u><9</m<u>	34-36	19-20			
9 <m<u><10</m<u>	36-38	21-22			